MINISTERO DELLA DIFESA

NORME UNIFICATE

per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

EDIZIONE 1990

ROMA - MCMXC

La presente pubblicazione, la cui ristampa e diramazione è stata autorizzata dal Sig. Ministro della Difesa, contiene la normativa sulle licenze dei militari aggiornata a Giugno 1990.

Roma, 1 giugno 1990

INDICE

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI ..... *Pag.* IX
AVVERTENZE ..... » XIII

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 — Della licenza ..... *Pag.* 1
» 2 — Vari tipi di licenza ..... » 1
» 2 bis — Licenza ordinaria ..... » 3
» 3 — Concessione delle licenze ..... » 4
» 3 bis — Attribuzione e computo dei giorni di viaggio ..... » 5
» 4 — Sospensione e interruzione delle licenze ..... » 5
» 5 — Durata e decorrenza delle licenze ..... » 6

CAPO II - DOCUMENTI DI LICENZA

Art. 6 — Lettera e foglio di licenza ..... *Pag.* 6
» 7 — Registro dei militari in licenza ..... » 6

CAPO III - DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA

Art. 8 — Notifiche, presentazioni ed incombenze delle autorità militari locali ..... *Pag.* 7
» 9 — Presentazioni all'estero ..... » 7
» 10 — Abito civile ..... » 8
» 11 — Uso dell'uniforme all'estero ..... » 8
» 12 — Contegno in licenza ..... » 8
» 13 — Obbligo di esibire il documento in licenza ..... » 8
» 14 — Spostamenti in licenza ..... » 9
» 15 — Smarrimento del documento di licenza ..... » 9
» 16 — Ritardo nel rientro dalla licenza ..... » 9

CAPO IV - DOVERI DEL MILITARE IN CONTINGENZE SPECIALI

Art. 17 — Circostanze di particolare gravità ..... *Pag.* 10
» 18 — Stato di emergenza ..... » 10
» 19 — Mobilitazione ..... » 10

CAPO V - VIGILANZA SUI MILITARI IN LICENZA

Art. 20 — Autorità competenti ..... *Pag.* 10
» 21 — Provvedimenti disciplinari ..... » 11

CAPO VI - MILITARI IN LICENZA: COMUNICAZIONI

Art. 22 — Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza in territorio nazionale ..... *Pag.* 11
» 23 — Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza all'estero ..... » 12

CAPO VII - AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LICENZE

Art. 24 — Licenze brevi e ordinarie ..... *Pag.* 12
» 25 — Licenze straordinarie e speciali ..... » 13
» 26 — Licenze di convalescenza ..... » 13
» 27 — Licenze nell'Arma dei Carabinieri ..... » 16

CAPO VIII - NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE

Art. 28 — Limitazioni alla concessione delle licenze ..... *Pag.* 17
» 29 — Licenza ordinaria ai reduci da lunghe assenze ..... » 18
» 30 — Computo delle licenze ..... » 19
» 31 — Cumulo delle licenze ..... » 19
» 32 — Richiesta di licenza da parte della famiglia ..... » 19

CAPO IX - MILITARI AMMALATI IN LICENZA

Art. 33 — Notifica della malattia ..... *Pag.* 19
» 34 — Doveri dei Direttori di ospedale ..... » 20
» 35 — Autorizzazione o sanzione della licenza straordinaria di convalescenza ..... » 20

CAPO X - MILITARI IN LICENZA ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO

Art. 36 — Disciplina dei militari in licenza in attesa di congedo .... *Pag.* 21
» 37 — Richiamo dalla licenza illimitata in attesa di congedo ... » 21

CAPO XI - NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE PER L'ESTERO

Art. 38 — Richiesta del nulla osta ..... *Pag.* 21
» 39 — Comunicazione delle licenze per l'estero ..... » 22
» 39 bis — Licenze del personale destinato a prestare servizio all'estero o presso organismi internazionali ..... » 22

CAPO XII - PROROGA ALLE LICENZE

Art. 40 — Casi nei quali può chiedersi la proroga ..... *Pag.* 23
» 41 — Documenti per la proroga ..... » 24
» 42 — Autorizzazione delle proroghe ..... » 24

ALLEGATI

Allegato 1 — Licenze degli Ufficiali ..... *Pag.* 26
Allegato 2 — Licenze dei Sottufficiali ..... » 32
Allegato 3 — Licenze dei Graduati e militari Semplici ..... » 38
Allegato 4 — Lettera di Licenza ..... » 45
Allegato 5 — Foglio di Licenza ..... » 47

AVVERTENZA

Si precisa che ai seguenti termini va attribuito il significato per ciascuno indicato:

— «trattenuti»: richiamati in servizio senza soluzione di continuità dalla data di cessazione dal servizio permanente o dal servizio di 1ª nomina;

— «richiamati»: richiamati in servizio con soluzione di continuità dalla data di cessazione dal servizio permanente o dal servizio di 1ª nomina.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Della licenza

La licenza è la facoltà concessa al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Corpo cui appartiene.

La licenza lascia libero da ogni servizio il militare.

Art. 2

Vari tipi di licenza

Le licenze si distinguono in:

— breve;

— ordinaria;

— straordinaria;

— speciale;

— illimitata in attesa di congedo.

La **licenza breve** è concessa al militare per particolari esigenze private.

La **licenza ordinaria** è regolata dal successivo art. 2 bis.

La **licenza straordinaria** è concessa per:

— eccezionali motivi di carattere privato;

— per motivi di carattere privato ai sensi della legge 903/77;

— imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli, sorelle);

— imminente pericolo di vita o per la morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi;

2 "cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche su conforme parere della competente autorità sanitaria militare, purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari, a causa della indisponibilità di po

— imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna o dei figli di questi;
— matrimonio;
— convalescenza;
— esami militari e di stato;
— ~~cure balneo-termali, idropiniche e salsoiodiche su conforme parere del sanitario militare, purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità di posti;~~
— per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

La **licenza speciale** è concessa:

— per trasferimento [1];
— per congedamento;
— per recupero festività soppresse ai sensi della legge 937/1977;
— per premio;
— per motivi già stabiliti con determinazione ministeriale (fine corso AUC in attesa di nomine, fine corso frequentato presso Scuole o Istituti militari, militari paraplegici, donatori di sangue, attività agonistica di livello nazionale, lavori agricoli) o per altri motivi previsti di volta in volta (festività religiose, esercizio dei diritti politici, etc.).

La **licenza illimitata** in attesa di congedo può essere concessa in particolari casi dal Ministero della Difesa. La concessione è regolata da disposizioni speciali.

Le allegate tabelle stabiliscono la durata massima, parziale e complessiva, delle varie licenze; a chi e quando esse spettino.

---

(1) Allo scopo di consentire al militare di soddisfare le esigenze di carattere privato conseguenti al trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. È autorizzata contestualmente all'ordine di trasferimento.

— all'estero, agli Addetti militari;

La vigilanza è esplicata sul militare di grado inferiore.

Art. 21

Provvedimenti disciplinari

L'Autorità militare locale ha l'obbligo di rendere edotto il Comandante di Corpo del militare in licenza dei comportamenti di quest'ultimo che possano costituire mancanza disciplinare.

La predetta autorità, inoltre, in caso di gravi mancanze ed ove sussista necessità ed urgenza, adotterà direttamente a titolo precauzionale i provvedimenti disciplinari, informando senza ritardo l'Autorità competente ad irrogare la sanzione affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, ai sensi del vigente R.D.M..

Qualora il militare che incorra in grave mancanza rivesta grado superiore all'Autorità militare locale, questa deve informare il Comando da cui detto militare dipende.

Capo VI

MILITARI IN LICENZA: COMUNICAZIONI

Art. 22

Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza in territorio nazionale

L'Autorità militare deve inviare le comunicazioni di servizio al proprio dipendente in licenza in territorio nazionale, tramite il Comando di Presidio della rispettiva Forza Armata o, ove questo non esista, al locale Comando della località ove il militare fruisce della licenza.

In mancanza di detti Comandi, deve avvalersi del Comando dei Carabinieri.

Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con l'Autorità militare dalla quale dipende.

Per questioni, però, riguardanti la licenza o per comunicazioni riservate, deve rivolgersi alle Autorità indicate all'art. 15.

Art. 23

Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza all'estero

Con il militare in licenza all'estero l'Autorità militare corrisponde tramite l'Addetto militare, navale o aeronautico, o in mancanza di questi tramite l'Autorità diplomatica o consolare.

Il militare in licenza all'estero corrisponde con l'Autorità dalla quale dipende, tramite l'Addetto militare, navale ed aeronautico ed in mancanza di questi tramite l'Autorità diplomatica e consolare.

CAPO VII

AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LICENZE

Art. 24

Licenze brevi e ordinarie

Le licenze brevi e ordinarie al militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica sono concesse dal Comandante di Corpo o dal Capo d Corpo o dal Capo di Servizio [1] dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla qual il militare dipende per l'impiego.

Tale facoltà è devoluta anche al Comandante interinale in assenza del titolare ed al Comandante di distaccamento o reparto isolato purché sia ufficiale.

---

(1) Per la Marina e l'Aeronautica per «Capi di Servizio» si intendono quegli ufficiali ch hanno autorità di Capi di Corpo.

Art. 25

Licenze straordinarie e speciali

La licenza straordinaria e speciale è concessa dal Comandante di Corpo o Capo di Corpo o dal Capo di Servizio [1] dal quale il militare dipende in via disciplinare e d'impiego.

Le licenze straordinarie per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto e quella per imminente pericolo di vita o per la morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi o per imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna o dei figli di questi, possono essere concesse dal Comandante di distaccamento o di reparto isolato.

La concessione di quelle «per eccezionali motivi di carattere privato» è, però, subordinata all'autorizzazione dell'Autorità immediatamente superiore al Comandante di Corpo od al Capo di Corpo od al capo di Servizio [1].

Quando la dipendenza sia duplice, per la concessione della licenza (ad eccezione di quelle per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi), occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

Per quanto attiene la concessione della licenza straordinaria di convalescenza, si rimanda al seguente art. 26.

Art. 26

Licenza di convalescenza

La concessione della licenza spettante per periodo di inidoneità al servizio è regolata come segue, a meno che non vi siano particolari disposizioni di legge in contrario.

---

(1) Per la Marina e l'Aeronautica per «Capi di Servizio» si intendono quegli ufficiali che hanno autorità di Capi di Corpo.

a) DEGENZA.

Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura.

b) DECISIONI SANITARIE.

L'organo sanitario all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione fissa la misura dell'inidoneità al servizio informandone il Corpo di appartenenza che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, come appresso specificato.

L'adozione del provvedimento medico-legale nei confronti del militare dell'Aeronautica (ufficiali, sottufficiali, truppa a ferma speciale) dimesso dall'Ospedale militare dell'Esercito o della Marina, resta di specifica competenza dell'organo sanitario della Aeronautica Militare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

I Direttori dei predetti nosocomi sono tenuti, invece, ad adottare i relativi provvedimenti medico-legali nei confronti del militare di truppa dell'Aeronautica avente obbligo di leva.

c) COMPUTO DEL PERIODO DI INIDONEITÀ AL SERVIZIO.

I - Ufficiali e Sottufficiali in s.p. — o muniti di rapporto di impiego — delle Forze Armate e dei Corpi di polizia; personale appartenente al ruolo dei Carabinieri, Finanzieri e Appuntati in servizio permanente; Cappellani militari in s.p., indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio:

— per i periodi di durata non superiore a 30 gg., licenza straordinaria di convalescenza per coprire l'intero periodo di inidoneità;

— per i periodi di durata superiore a 30 gg., ovvero qualora l'inidoneità si ripetesse in tempi diversi, superando complessivamente la durata di 30 gg.:

- licenza straordinaria di convalescenza fino ad un massimo di ~~due mesi~~ 45 gg nell'anno in corso;
- aspettativa, o assenza dal servizio per infermità, fino ad un massimo di due anni per quinquennio.

L'interessato, a domanda, può:

— essere collocato in aspettativa o assenza dal servizio per infermità in qualsiasi momento della licenza di convalescenza;
— fruire, ~~prima del 2°~~ dopo il 1° mese di licenza di convalescenza, la licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno.

II - Ufficiali cpl. in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in ferma, rafferma, o ferma di leva prolungata; graduati e militari di truppa in ferma o in rafferma o in ferma di leva prolungata delle FF. AA. e carabinieri e finanzieri in ferma indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità:

— fino ad un massimo di un anno per ogni periodo di ferma, rafferma o ferma di leva prolungata di durata inferiore o pari a tre anni;
— fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni.

In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

L'interessato, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

Il militare del presente gruppo che, essendo cessato dalla ferma volontaria, o rafferma, o richiamo, o trattenimento, per non avere riacquistato l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

III - Ufficiali di cpl. 1ª nomina; sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio di leva: licenza straordinaria di convale-

scenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità [1].

Qualora il periodo di inidoneità dovesse protrarsi oltre il termine della ferma di leva:

— ove sia in corso la pratica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il militare viene collocato in licenza straordinaria in attesa della definizione della pratica medico-legale;

— ove sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il militare non potrà essere collocato in congedo sino a quando non sia definita la sua posizione medico-legale ai fini dell'idoneità al servizio.

IV - Ufficiali, Sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie del congedo e del ruolo d'onore, comunque richiamati o trattenuti senza costituzione di rapporto di impiego: come al sottopara I, limitatamente alla licenza straordinaria di convalescenza ed alla facoltà di fruire la licenza ordinaria ancora spettante.

Art. 27

Licenze nell'Arma dei Carabinieri

La licenza all'Ufficiale Generale od al Colonnello dei Carabinieri è concessa dal Generale dal quale dipende.

Per l'Ufficiale dei carabinieri (sino al grado di tenente colonnello) la concessione è devoluta al Comandante di Corpo.

La licenza breve e ordinaria nonché quella straordinaria matrimoniale, per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o per la morte del tutore

(1) Per quanto concerne la computabilità ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva del periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia od infermità non dovuta a caus di servizio, si rimanda ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 24 della legge n. 958/1986.

o del coniuge del tutore o dei figli di questi o per imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna o dei figli di questi e quella speciale per trasferimento è concessa per tutti i sottufficiali e per la truppa dal Comandante di Compagnia dell'Arma; le altre licenze straordinarie e speciali sono concesse dal Comandante di Corpo con la osservanza delle norme del precedente art. 25.

Per la concessione della licenza ordinaria al personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati in servizio permanente, valgono le norme previste per i sottufficiali dell'Arma in tale posizione.

Gli appuntati ed i carabinieri in ferma possono inoltre fruire della licenza di congedamento di giorni 30.

CAPO VIII

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE

Art. 28

Limitazioni alla concessione delle licenze

1. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.

2. Per la concessione delle licenze devono osservarsi le seguenti norme:

   a) il Comandante di Presidio per fruire di licenza deve chiedere il preventivo nulla osta all'Autorità superiore, competente per giurisdizione territoriale;

   b) il Comandante di Corpo, il Capo di Corpo, il Capo di Servizio [1], il Comandante di Distaccamento deve chiedere il nulla osta alle Autorità Superiori da cui dipende organicamente e,

(1) Per la Marina e l'Aeronautica per «Capi di Servizio» si intendono quegli ufficiali che hanno autorità di Capi di Corpo.

ove le Autorità predette risiedono in altra località, informarne anche il locale Comandante di Presidio;

c) l'ufficiale medico o veterinario, deve avere anche il nulla osta del Direttore di sanità o Veterinario del Comando competente per giurisdizione territoriale;

d) il militare che presta servizio presso un Istituto o Scuola militare o che frequenta un corso d'istruzione usufruirà, di massima, della licenza ordinaria durante le vacanze e nei periodi di interruzione del corso stesso. Durante l'attività didattica può essere concessa soltanto la licenza per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle) o per imminente pericolo di vita o per morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi oppure del patrigno, della matrigna o dei figli di questi, di convalescenza e, altresì, breve licenza per sostenere esami di stato e — a carattere di assoluta eccezionalità — altri esami di preminente ed indilazionabile interesse;

e) la licenza ordinaria al Cappellano militare è concessa dall' Ordinariato militare sentito il Comando militare di appartenenza.

La concessione delle altre licenze è regolata dalle norme contenute nel presente testo.

Dell'avvenuta concessione dovrà, in ogni caso, essere informato l'Ordinariato militare.

Art. 29

Licenza ordinaria ai reduci da lunghe assenze

Al militare che rientra al Corpo dopo un periodo di lunga assenza, di massima, la licenza ordinaria può essere concessa dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio dalla data di rientro.

Art. 30

Computo delle licenze

Le licenze brevi ed ordinarie vanno computate dal 1° gennaio di ogni anno; per i militari di leva, dalla data di incorporazione secondo le norme di dettaglio di cui alle annesse tabelle (allegati 1, 2 e 3).

Art. 31

Cumulo delle licenze

Le licenze brevi ed ordinarie, di cui alle tabelle allegate, non fruite nel periodo stabilito dal presente Regolamento non sono cumulabili con quelle del periodo successivo. Per i casi in cui il cumulo nel tempo è consentito vedansi le norme dettagliate contenute nelle tabelle annesse (allegati 1, 2 e 3).

Art. 32

Richiesta di licenza da parte della famiglia

La famiglia del militare, del tutore e del patrigno, per urgenti e gravi motivi, o per malattia di un congiunto, può inoltrare domanda di licenza per il militare, tramite l'Autorità militare locale che, previ rigorosi accertamenti, è tenuta a segnalare, se del caso telegraficamente, la richiesta al Corpo dell'interessato, esprimendo esplicito parere in merito.

Capo IX

MILITARI AMMALATI IN LICENZA

Art. 33

Notifica della malattia

L'ufficiale od il sottufficiale che si ammali durante la licenza deve darne comunicazione all'Autorità dalla quale dipende.

Può chiedere, inoltre, alle Autorità di cui all'art. 15 l'assistenza del medico militare del Presidio, ovvero il ricovero in ospedale.

Il graduato o il militare semplice deve dare notizia della sua malattia al Comando di presidio — o in assenza al Comando Carabinieri — nella cui circoscrizione egli si trova, che adotterà i provvedimenti del caso, dandone immediata comunicazione al Comando o Ente dal quale il militare dipende [1].

Art. 34

Doveri dei Direttori di ospedale

Il Direttore dell'ospedale in cui viene ricoverato un militare in licenza deve darne immediato, diretto avviso al Comando del Corpo interessato.

Inoltre, se il ricoverato si è presentato direttamente ed è stato accolto per ragioni di urgenza, deve darne avviso anche al locale Comando di Presidio, od in mancanza al Comando Carabinieri.

Analoga comunicazione deve essere fatta, al predetto Comando, anche all'atto in cui il militare ricoverato viene dimesso dall' ospedale.

Art. 35

Autorizzazione o sanzione della licenza straordinaria di convalescenza

La licenza di convalescenza al militare ricoverato durante la licenza in luogo di cura è autorizzata o sanzionata dal Comandante di Corpo o dal Capo di Corpo o dal Capo di Servizio [2] dal quale il militare dipende, su richiesta o proposta del Direttore del luogo di cura o dell'Autorità militare locale.

---

(1) Vedi art. 52 Regolamento disciplina militare.

(2) Per la Marina e l'Aeronautica per «Capi di Servizio» si intendono quegli ufficiali che hanno autorità di Capi di Corpo.

CAPO X

MILITARI IN LICENZA ILLIMITATA ATTESA DI CONGEDO

Art. 36

Disciplina dei militari in licenza illimitata in attesa di congedo

Il militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che si trova nella posizione di licenza illimitata in attesa di congedo di cui all'art. 2 è soggetto alle norme del Regolamento di Disciplina e del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di:

— esercitare la propria professione, impiego, mestiere, ecc. o altra attività privata;

— espatriare, attenendosi alle norme vigenti, prestare servizio su navi o aeromobili di bandiera estera purché autorizzato dalla competente Autorità (Comando di Regione Aerea, Distretto Militare, Capitaneria di Porto di iscrizione).

Il militare nella posizione di licenza illimitata in attesa di congedo ha l'obbligo di vestire l'abito civile.

Art. 37

Richiamo dalla licenza illimitata in attesa di congedo

Il militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che si trova nella posizione di licenza illimitata in attesa di congedo, qualora il Ministero della Difesa revochi la concessione, deve presentarsi al più presto alla competente Autorità militare e non oltre il decimo giorno dalla data di notificazione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

CAPO XI

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE PER L'ESTERO

Art. 38

Richiesta del nulla osta

Il militare che desideri recarsi in licenza all'estero deve richiedere:

(18) — il nulla osta per il rilascio o la rinnovazione del passaporto;

— l'autorizzazione per recarsi all'estero, indicando i motivi del viaggio, gli estremi del passaporto, l'epoca di partenza, le località ove intende trascorrere la licenza, il tempo di probabile permanenza in ciascuna località ed il recapito.

L'inoltro e l'accoglimento delle suddette richieste sono disciplinate da norme particolari emanate dagli SS.MM..

L'ufficiale o il sottufficiale in licenza che, per motivi turistici, desideri recarsi all'estero per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore, può richiedere, qualora sprovvisto di passaporto, ai competenti uffici di frontiera, il lasciapassare di frontiera, senza il preventivo N.O. dell'autorità militare.

Tale concessione è limitata ai casi previsti e non estensibile ai graduati e militari semplici.

Art. 39

Comunicazione delle licenze per l'estero

Le licenze, dopo il nulla osta e l'autorizzazione di cui all'articolo 38, sono concesse dalle stesse autorità indicate agli articoli 24, 25, e 27, le quali, prima di inviare il militare in licenza, devono darne preventiva e tempestiva partecipazione all'Ente o al Comando che ha concesso il N.O..

Per il sottufficiale non in servizio permanente, il graduato ed il militare semplice, oltre a quanto disposto dall'articolo 38 per la concessione del nulla osta, nessuna partecipazione preventiva deve essere fatta all'Autorità Centrale da parte dell'Autorità che concede la licenza per l'estero.

Art. 39 *bis*

Licenze del personale destinato a prestare servizio all'estero o presso Organismi Internazionali

Al personale militare in servizio all'estero o presso Organismi Internazionali (con sede in Italia o all'estero) competono le licenze

previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

Qualora misure e modalità di concessione delle licenze non siano regolate da leggi, norme ed accordi internazionali, valgono le presenti "Norme Unificate".

Al suddetto personale, ad esclusione di quello in servizio di leva, competono, altresì le giornate di riposo previste dalla legge 23.12.1977, n. 937, per compensare le festività soppresse dalla legge 5.3.1977, n. 94, da fruire nel corso dell'anno solare.

Al personale militare, ad esclusione di quello di leva, destinato a prestare servizio all'estero (presso Organismi Internazionali o non), compete la licenza speciale di trasferimento per e dall'estero, contestualmente all'ordine del movimento, nelle misure sottoindicate:

— gg. 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio;

— gg. 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

Detta licenza non è frazionabile e non può essere fruita durante il periodo di servizio all'estero.

CAPO XII

PROROGA ALLE LICENZE

Art. 40

Casi nei quali può chiedersi la proroga

La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi di salute che impediscono il viaggio di ritorno del militare o per particolari importanti motivi di carattere privato o per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle) oppure per imminente pericolo di vita

o per la morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi o per imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna, o dei figli di questi.

Art. 41

Documenti per la proroga

La richiesta di proroga deve essere documentata. Essa è annotata e trasmessa dall'Autorità militare locale.

L'ufficiale o il maresciallo (o gradi corrispondenti) in licenza ha facoltà di chiedere direttamente la proroga all'Autorità da cui dipende.

Art. 42

Autorizzazione delle proroghe

La proroga deve essere sempre autorizzata dall'Autorità che ha concesso la licenza.

Tranne che non si tratti di imminente pericolo di vita o di morte di un congiunto, oppure di imminente pericolo di vita o di morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, oppure del patrigno, della matrigna o dei figli di questi, oppure di impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio, qualora trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza non sia pervenuta l'autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare alla proria sede.

L'Autorità militare locale di cui all'art. 15, nel predetto caso:

— per imminente pericolo di vita o di morte di un congiunto, oppure per imminente pericolo di vita o morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, oppure del patrigno, della matrigna o dei figli di questi, è autorizzata a concedere al militare una proroga di 7 giorni, che però dovrà essere confermata dall'Autorità da cui il militare dipende;

— per malattia che non consenta di intraprendere il viaggio di rientro al Corpo dovrà disporre il ricovero del militare in luogo di cura.

Il ricovero in luogo di cura dell'Ufficiale o Maresciallo (o gradi corrispondenti) potrà essere disposto solamente dietro richiesta dell' interessato.

I giorni di proroga concessi al militare in licenza per malattia sofferta al proprio domicilio, o per particolari, importanti motivi di carattere privato, vanno computati come giorni di licenza ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2 bis, V comma, V alinea e sempreché il militare ne abbia ancora diritto. In caso contrario, ove trattasi di malattia sofferta al proprio domicilio, i giorni di proroga verranno considerati come licenza di convalescenza.

Al personale in servizio di leva, per il periodo trascorso in licenza di convalescenza e presso luoghi di cura, viene applicato l'art. 24 commi 8, 9 e 10 della legge 958/1986.

LICENZE DEGLI UFFICIALI

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento servizio prima nomina (C.P.L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
BREVE	da 2 a 5 gg. più il viaggio, per un complesso, nell'anno, di gg. 15 compresi i viaggi. Per coloro la cui famiglia risieda in località diversa da quella di servizio, possono essere concesse licenze brevi non superiori a 2 gg. in occasione di fine settimana o di festività infrasettimanali per raggiungere il proprio nucleo familiare; tali licenze non influiscono nel limite di 15 gg..	come contro	come contro	come contro	Può essere concessa nell'intera misura di gg. 15 compreso il viaggio, quando si sia già usufruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate ed inderogabili necessità.
ORDINARIA (annuale)	da 1 a 15 anni di servizio: gg. 30 all'anno, più il viaggio; da oltre 15 e fino a 25 anni di servizio: gg. 40 all'anno, più il viaggio; oltre 25 anni di servizio: gg. 45 all'anno, più il viaggio.	gg. 10 più il viaggio durante tutta la ferma indipendentemente dal grado rivestito; gg. 15 più il viaggio per il personale imbarcato. (Dopo i prescritti tirocini profess.li e comunque dopo il 3° mese di serv.).	come per gli ufficiali in S.P. i trattenuti dal S.P.; se trattenuti dal C.P.L. la stessa del S.P., ma dopo un anno di servizio continuativo.	come per gli ufficiali in S.P. dopo il primo anno di servizio di richiamo.	Agli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio, la licenza ordinaria deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno. All'atto del collocamento in congedo, l'ufficiale deve aver usufruito dei periodi di licenza comunque spettantigli.
STRAORDINARIA(*) a) eccezionali motivi di carattere privato;	non oltre gg. 90	non oltre gg. 30	non oltre gg. 90	come contro	Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria.

b)	per motivi di carattere privato ai sensi della l. 903/77;	entro il primo anno di vita del bambino per un periodo di sei mesi (in unica soluzione o per più periodi di tempo entro il limite di sei mesi); prima del compimento di tre anni del bambino, durante le malattie dello stesso, dietro presentazione del certificato medico.	—	come per gli ufficiali in S.P.	come contro	È fruibile solo in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che dovrà aver rinunciato ad avvalersi del beneficio, come da apposita dichiarazione del militare.
c)	per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi;	gg. 10 più il viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna; gg. 7 più il viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna.	come contro	come contro	come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria.
d)	matrimoniale;	gg. 20 compreso il viaggio	come contro	come contro	come contro	Id. c.s.
e)	convalescenza;	vedasi art. 26	come contro	come contro	come contro	—
f)	per esami: - militari	non oltre gg. 30	come contro	come contro	come contro	La licenza straordinaria per esami militari è dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere esami militari. È convertita in licenza ordinaria qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà, non sostenga gli esami.

*) le tipologie di licenze straordinarie con esclusione di quelle di cui alle lettere e), b) ed h), non possono superare il tetto massimo di 45 giorni.

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento servizio prima nomina (C.P.L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
					È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. È frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame.
- di stato (sono da considerare esami di stato gli esami di licenza di scuola media di 1° e 2° grado e di abiltazione all'esercizio della professione);	non oltre gg. 15	come contro	come contro	come contro	Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.
g) per cure balneo-termali, idropiniche e salsoiodiche su conforme parere del sanitario militare;	gg. 15 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura) - legge 638/83	come contro	come contro	come contro	Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità di posti.
h) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.	gg. 15	come contro	come contro	come contro	Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno sei mesi alle radiazioni ionizzanti. È cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della radiazione assorbita.

SPECIALE a) trasferimento in territorio nazionale; 28	gg. 20 agli ufficiali ammogliati o con famiglia a carico e comunque con almeno 10 anni di servizio; gg. 10 agli ufficiali senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio o per trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio.	—	come per gli ufficiali in S.P.	come contro	Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio che determini il cambio di abitazione, la licenza può essere concessa, a richiesta dell'interessato. Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell' interessato da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di anni tre dall'attuazione del trasferimento. È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. La licenza di cui trattasi non compete al personale in servizio di leva.
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero;	gg. 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico e, comunque con almeno 10 anni di servizio; gg. 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.	—	come per gli ufficiali in S.P.	come contro	Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.
c) congedamento;	gg. 30 più il viaggio, per gli ufficiali da collocare in congedo direttamente dal S.P.	—	gg. 30 più il viaggio, per gli ufficiali provenienti dal S.P.	come per gli ufficiali che cessano dal S.P. ma dopo 6 mesi dal richiamo.	È cumulabile con la licenza ordinaria. Agli ufficiali c.p.l. in ferma biennale (legge 574/80 art. 37) che completino la

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento servizio prima nomina (C.P.L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
					ferma o che almeno abbiano compiuto un anno di servizio, compete la licenza di congedamento nella stessa misura prevista per il S.P.. È concessa anche agli ufficiali da collocare in ARQ, prima del passaggio in detta posizione.
d) per recupero festività soppresse;	gg. 2 in aggiunta alla licenza ordinaria, di cui seguono la disciplina; gg. 4, in unica soluzione o separatamente a richiesta dell'interessato, cumulabili con la licenza ordinaria o con altri tipi di licenza (compensabili a norma della legge 937/77).	—	come per gli ufficiali in S.P.	come contro	La concessione è regolata dalla legge 937/77. Da fuire nell'anno solare, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.
e) per motivi già stabiliti con determinazione ministeriale:					
- fine corso AUC, in attesa di nomina;	—	gg. 10	—	—	—
- fine corso di durata non inferiore a 30 gg. presso Scuole o Istituti militari, in località fuori sede;	gg. 5 più il viaggio	come contro	come contro	come contro	—

- ai militari paraplegici per causa di servizio, ricoverati in ospedali militari;	in più aliquote fino a 180 giorni annui	come contro	come contro	come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria.
- donatori di sangue, presso centri trasfusionali militari o civili, autorizzati dal Comando di appartenenza;	gg. 5	come contro	come contro	come contro	—
- per campagna elettorale, al personale candidato alle elezioni politiche o amm/ve.	giorni pari alla durata della campagna elettorale	come contro	come contro	come contro	Concessa dietro domanda documentata (art. 6 legge 382/1978). Non è computabile ai fini dell'assolvimento degli oblighi di leva (art. 2 legge 19.3.1990, n. 50).
Per altri motivi stabiliti di volta in volta dal Ministero.	—	—	—	—	
ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO	—	—	—	—	La concessione è regolata da disposizioni speciali.

LICENZE DEI SOTTUFFICIALI

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento, a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
BREVE	da 2 a 5 gg. più il viaggio, per un complesso, nell' anno, di gg. 15 compresi i viaggi. Per coloro la cui famiglia risieda in località diversa da quella di servizio, possono essere concesse licenze brevi non supeiori a 2 gg. in occasione di fine settimana o di festività infrasettimanali per raggiungere il proprio nucleo familiare; tali licenze non influiscono nel limite di 15 gg.	come contro	come contro	come contro	Può essere concessa nell'intera misura di gg. 15 compreso il viaggio, quando si sia già usufruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate ed inderogabili necessità.
ORDINARIA (annuale)	da 1 a 15 anni di servizio: gg. 30 all'anno, più il viaggio; da oltre 15 e fino a 25 anni di servizio: gg. 40 all'anno, più il viaggio; oltre 25 anni di servizio: gg. 45 all'anno, più il viaggio.	Sottufficiali di complemento: a) gg. 10 più il viaggio, durante tutta la ferma; b) per il personale imbarcato: gg. 15 più il viaggio all' anno. Sottufficiali a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata: la licenza ordinaria è concessa con le stesse modalità previste per i sottufficiali in S.P..	come per i sottufficiali in S.P. se trattenuti dal S.P.	quella prescritta per i sottufficiali in S.P. dopo il primo anno di richiamo	Ai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio la licenza ordinaria deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno. All'atto del collocamento in congedo, il sottufficiale deve aver usufruito dei periodi di licenza comunque spettantigli.

a) eccezionali motivi di carattere privato;	non oltre gg. 90	non oltre gg. 30	non oltre gg. 90	come contro	Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria.
b) per motivi di carattere privato ai sensi della l. 903/77;	entro il primo anno di vita del bambino per un periodo di sei mesi (in unica soluzione o per più periodi di tempo entro il limite di sei mesi); prima del compimento di tre anni del bambino, durante la malattia dello stesso, dietro presentazione del certificato medico.	—	come per i sottufficiali in S.P.	come contro	È fruibile solo in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che dovrà aver rinunciato ad avvalersi del beneficio come da apposita dichiarazione del militare.
c) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi.	gg. 10 più il viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna; gg. 7 più il viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna.	come contro	come contro	come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria.
d) matrimoniale;	gg. 20 compreso il viaggio	come contro	come contro	come contro	Id. c.s.
e) convalescenza;	vedasi art. 26	come contro	come contro	come contro	—
f) per esami:					
- militari	non oltre gg. 30	come contro	come contro	come contro	La licenza straordinaria per esami militari è dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la

25

(*) : vedi nota pag 26

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento, a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
					preparazione per sostenere esami militari. È convertita in licenza ordinaria qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà, non sostenga gli esami. È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. È frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame.
- di stato (sono da considerare esami di stato gli esami di licenza di scuola media di 1° e 2° grado e di abilitazione all'esercizio della professione);	non oltre gg. 15	come contro	come contro	come contro	Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.
g) per cure balneo-termali, idropiniche e salsoiodiche su conforme parere del sanitario militare.	gg. 15 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura) - legge 638/83	come contro	come contro	come contro	Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità di posti.
h) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.	gg. 15	come contro	come contro	come contro	Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno sei mesi alle radiazioni ionizzanti. È cu-

					mulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della radiazione assorbita.
SPECIALE a) Trasferimento in territorio nazionale;	gg. 20 ai sottufficiali ammogliati o con famiglia a carico e comunque con almeno 10 anni di servizio; gg. 10 ai sottufficiali senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio o per trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio.	come per i sottufficiali in S.P., ma limitatamente ai sottufficiali a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come per i sottufficiali in S.P.	come contro	Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio che determini il cambio di abitazione, la licenza può essere concessa, a richiesta dell'interessato. Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di anni tre dall'attuazione del trasferimento. È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. La licenza di cui trattasi non compete al personale in servizio di leva.
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero;	gg. 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico e, comunque con almeno 10 anni di servizio; gg. 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.	id. c.s.	come per i sottufficiali in S.P.	come contro	Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.

SPECIE DELLA LICENZA	Servizio Permanente (S.P.)	Complemento, a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
c) congedamento;	gg. 30 più il viaggio, per i sottufficiali da collocare in congedo direttamente dal S.P.	gg. 30 più il viaggio, solo per i sottufficiali da collocare in congedo direttamente dalla ferma volontaria o rafferma o in ferma di leva prolungata.	gg. 30 più il viaggio, per i sottufficiali provenienti dal S.P.; gg. 75, comprensivi della licenza ordinaria e del viaggio, per i sottufficiali provenienti dal complemento dopo 2 anni di trattenimento.	come per i sottufficiali che cessano dal S.P. ma dopo 6 mesi dal richiamo	È cumulabile, per i sottufficiali che cessano dal S.P., con la licenza ordinaria.
d) per recupero festività soppresse;	gg. 2 in aggiunta alla licenza ordinaria, di cui seguono la disciplina; gg. 4, in unica soluzione o separatamente a richiesta dell'interessato, cumulabili con la licenza ordinaria o con altri tipi di licenza (compensabili a norma della l. 937/77).	come contro (escluso Cpl)	come contro	come contro	La concessione è regolata dalla legge 937/77. Da fruire nell'anno solare, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.
e) per motivi già stabiliti con determinazione ministeriale:					
- fine corso di durata non inferiore a 30 gg. presso Scuole o Istituti militari in località fuori sede;	gg. 5 più il viaggio	come contro	come contro	come contro	—

di militari paraplegici per causa di servizio, ricoverati in Ospedali militari;	in più aliquote fino a 180 gg. annui	come contro	come contro	come contro	E cumulabile con la licenza ordinaria.
- donatori di sangue, presso centri trasfusionali militari o civili, autorizzati dal Comando di appartenenza;	gg. 5	come contro	come contro	come contro	—
- per campagna elettorale, al personale candidato alle elezioni politiche o amministrative.	giorni pari alla durata della campagna elettorale	come contro	come contro	come contro	Concessa dietro domanda documentata (art. 6 legge 382/1978). Non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva (art. 2 legge 19.3.1990 n. 50).
Per altri motivi stabiliti di volta in volta dal Ministero.	—	—	—	—	—
ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO	—	—	—	—	La concessione è regolata da disposizioni speciali.

LICENZE DEI MILITARI E GRADUATI SEMPLICI

SPECIE DELLA LICENZA	A ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	Di leva (L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
BREVE	da 2 a 5 gg. più il viaggio, per un complesso, nell'anno di gg. 15 compresi i viaggi. Per coloro la cui famiglia risieda in località diversa da quella di servizio, possono essere concesse licenze brevi non superiori a 2 gg. in occasione di fine settimana o di festività infrasettimanali per raggiungere il proprio nucleo familiare; tali licenze non influiscono nel limite di 15 gg..	da 2 a 5 gg. più il viaggio, per un complesso nell'anno di: - gg. 15 compresi i viaggi, per i militari residenti in località distanti fino a 300 Km. dalla sede di servizio; - gg. 20 per i militari residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 Km. dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede ed il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore; - gg. 25 per i militari residenti in località distanti oltre 800 Km. o con durata del viaggio superiore a 16 ore (art. 24 comma 3 legge 958/86 come modificato dall'art.1 della legge 19.3.90 n. 50). Soddisfatte le esigenze di servizio, di sicurezza, operative e addestrative	come per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come contro	Al personale appartenente al ruolo Carabinieri ed appuntati dei CC che abbiano compiuto 15 anni di servizio può essere concessa nell'intera misura di gg. 15 - viaggio compreso - quando abbiano fruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate indilazionabili necessità. Ai militari di leva che prestano servizio in qualità di ausiliari nell'Arma di C.C., per ciò che riguarda la concessione di licenze brevi di fine settimana, si applica quanto previsto per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata (comma 7 art. 24 legge 958/86).

		cesse licenze brevi fino a 36 ore in occasione del fine settimana e delle festività infrasettimanali da non computarsi nel complesso dei giorni di licenza breve (comma 2 art. 24 legge 958/86).			
ORDINARIA (annuale)	nei primi 24 mesi: gg. 15 più il viaggio (nel 1° e nel 2° anno di servizio); dopo 24 mesi di servizio, da 2 a 6 anni di servizio: gg. 20, più il viaggio; da oltre 6 anni a 15 anni di servizio: gg. 30 più il viaggio.	gg. 10 più il viaggio (può essere rilasciata soltanto al termine dell'addestramento e dell'abilitazione all'incarico e comunque non prima del compimento del 3° mese di servizio); gg. 15 per il personale imbarcato, più il viaggio.	come per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come contro	La licenza ordinaria è concessa agli allievi sottufficiali di cpl una sola volta durante tutta la ferma di leva, indipendentemente dal grado rivestito. Può essere rilasciata soltanto al termine dell'addestramento e dell'abilitazione all'incarico e comunque non prima del 3° mese di servizio.
STRAORDINARIA(*)					
a) eccezionali motivi di carattere privato;	non oltre gg. 30	come contro	come contro	come contro	Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria.
b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi;	gg. 10 più il viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna; gg. 7 più il viaggio, per fratelli, sorelle, figli del tutore, del patrigno e della matrigna.	come contro	come contro	come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria.
c) matrimoniale;	gg. 20 compreso il viaggio	come contro	—	—	Id. c.s.
d) convalescenza;	vedasi art. 26	come contro	come contro	come contro	—

(*) fatto salvo il personale in servizio di leva, le tipologie di licenze straordinarie con esclusione di quella di cui alle lettere a) e g), non possono superare il tetto massimo di 45 giorni.

SPECIE DELLA LICENZA	A ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	Di leva (L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
e) per esami: - militari	non oltre gg. 30	come contro	come contro	come contro	La licenza straordinaria per esami militari è dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere esami militari. È convertita in licenza ordinaria qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà, non sostenga gli esami. È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. È frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame.
- di stato (sono da considerare esami di stato gli esami di licenza di scuola media di 1° e 2° grado e di abilitazione all'esercizio della professione);	non oltre gg. 15	come contro	come contro	come contro	Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. Nella concessione dovranno essere favoriti, di massima, i militari che non abbiano ancora conseguito la licenza di scuola media di 1° e 2° grado e, per i laureati, l'abilitazione all'esercizio della professione.

f) per cure balneo-termali, idropiniche e salsoiodiche su conforme parere del sanitario militare;	gg. 15 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura) - legge 638/83	—	come per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come contro	Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità di posti.
g) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.	gg. 15	come contro	come contro	come contro	Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno sei mesi alle radiazioni ionizzanti. È cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della radiazione assorbita.
SPECIALE					
a) trasferimento in territorio nazionale;	gg. 20 al personale ammogliato o con famiglia a carico, e comunque, con almeno 10 anni di servizio; gg. 10 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio o per trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio.	—	come per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come contro	Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio che determini il cambio di abitazione, la licenza può essere concessa, a richiesta dell'interessato. Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di anni tre dall'attuazione del trasferimento. È cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. La licenza di cui trattasi non compete al personale in servizio di leva.

segue: ALLEGATO 3

SPECIE DELLA LICENZA	A ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	Di leva (L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero;	gg. 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio; gg. 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.	—	come per i militari a ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata.	come contro	Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.
c) per recupero festività soppresse;	gg. 2 in aggiunta alla licenza ordinaria, di cui seguono la disciplina; gg. 4, in unica soluzione o separatamente a richiesta dell'interessato, cumulabili con la licenza ordinaria o con altri tipi di licenza (compensabili a norma della legge 937/77).	—	id. c.s.	come contro	La concessione è regolata dalla legge n. 937/77. Da fruire nell'anno solare in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.
d) premio;	—	gg. 7 più il viaggio, per una sola volta all'anno e limitatamente ad un massimo di 4 militari ogni 100 della forza effettiva.	—	—	È cumulabile con la licenza ordinaria.
e) di congedamento;	gg. 15 più il viaggio	—	—	—	—
f) di fine corso per specializzazione;	gg. 7 più il viaggio	—	—	—	—

g) per motivi già stabiliti con determinazione ministeriale:					
- fine corso di durata non inferiore a 30 gg. presso Scuole o Istituti militari in località fuori sede;	gg. 5 più il viaggio	come contro	come contro	come contro	—
- ai militari paraplegici per causa di servizio, ricoverati in Ospedali militari;	in più aliquote fino a 180 gg. annui	come contro	come contro	come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria.
- donatori di sangue, presso centri trasfusionali militari o civili autorizzati dal Comando di appartenenza;	gg. 5	come contro	come contro	come contro	—
- pellegrinaggi a Lourdes;	—	per la durata del pellegrinaggio	—	—	—
- per militari atleti di livello nazionale;	—	gg. 3	—	—	A cavallo dell'evento agonistico per le discipline di squadra a calendario fisso o mensilmente per le discipline individuali previa richiesta della federazione sportiva.
- per campagna elettorale, al personale candidato alle elezioni politiche o amministrative;	giorni pari alla durata della campagna elettorale	come contro	come contro	come contro	Concessa dietro domanda documentata (art. 6 legge 382/1978). Non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva (art. 2 legge 19.3.1990 n. 50).

SPECIE DELLA LICENZA	A ferma volontaria o in rafferma o in ferma di leva prolungata	Di leva (L.)	CONGEDO		NOTE
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
- per lavori agricoli.	—	10 gg.	—	—	Concessa compatibilmente con le esigenze di servizio, una sola volta nell'anno, in occasione dei lavori di potatura delle piante, mietitura, trebbiatura, fienagione, vendemmia, semina e raccolta dei tipici prodotti agricoli stagionali.
Per altri motivi stabiliti di volta in volta dal Ministero.	—	—	—	—	—
ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO	—	—	—	—	La concessione è regolata da disposizioni speciali.

ALLEGATO 4

REGOLAMENTO PER LE LICENZE AI MILITARI

(N. .....) N. ..... di catalogo - Mod. .....

LETTERA DI LICENZA

(1) .....

....., li ..... 19.....

OGGETTO: .....

Concessione di licenza: (2) .....

Al (3) .....

.....

Le è stata concessa una licenza (2) .....

.....

.....

di giorni (4) ..... con decorrenza da domani

per recarsi a .....

La licenza ha termine ..... del .....

Il (5) .....

.....

(1) Corpo.

(2) Specie della licenza.

(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale o sottufficiale.

(4) Numero dei giorni in tutte lettere.

(5) Qualifica, grado e firma di chi rilascia la licenza, bollo d'ufficio.

(N. .....)

ALLEGATO 5 (fronte)

FOGLIO DI LICENZA

N. ..... del Catal.

(1) .....

È concessa al (2) .....

N. di matricola .....

una licenza (3) ..... con decorrenza da domani per recarsi a .....

..... Provincia di .....

A ....., li ..... 19.....

.....

(BOLLO)

(4) .....

Assegni corrisposti:	Oggetti di corredo di cui parte provveduto:
.....	.....
.....	.....

A ....., li ..... 19.....

Firma del titolare ..... (5) .....

Il latore del presente deve rientrate al (1) ..... entro le ore ..... del .....

ITINERARIO DA PERCORRERE (6)	IMPORTO DEL TRASPORTO	ANNOTAZIONI DEL PERSONALE FERROVIARIO

Rientrato al (1) ..... alle ore ..... del ..... (5) .....

(1) Corpo o distaccamento.
(2) Grado, cognome e nome del militare.
(3) Specie della licenza.
(4) Qualifica, grado e firma di chi rilascia la licenza.
(5) Carica e firma di chi è preposto alla contabilità individuale.
(6) Solo nei casi in cui il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

DICHIARAZIONE

Proroghe accordate, partecipazioni ordini superiori, rilascio scontrini, ritardi per cause di forza maggiore nel viaggio di ritorno

ALLEGATO 5 (retro)

EVENTUALI
CORRESPONSIONI DI ASSEGNI

AVVERTENZE PER MILITARI IN LICENZA

1. Il militare ha l'obbligo di presentare il foglio di licenza, a richiesta, alle superiori autorità militari, ai carabinieri, alle ronde e, in viaggio, al personale delle ferrovie.

2. Il militare che smarrisce il foglio di licenza - prescindendo da eventuali sanzioni disciplinari - deve denunciare lo smarrimento al Comando militare della località presso la quale trascorre la licenza.
   Qualora lo smarrimento sia avvenuto durante il viaggio, egli dovrà informare anche gli agenti di P.S. in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

3. Il militare in licenza può recarsi in località diversa da quella indicata sul documento di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile.

4. La proroga della licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi di salute che impediscano il viaggio di ritorno, o per particolari importanti motivi di carattere privato o per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli o sorelle, o per imminente pericolo di vita o per morte del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi o per imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna o dei figli di questi). Ogni richiesta di proroga deve essere documentata e deve essere inoltrata all'Autorità che ha concesso la licenza, tramite l'Autorità militare locale. Tranne che non si tratti di imminente pericolo di vita o morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi o per imminente pericolo di vita o per la morte del patrigno, della matrigna o dei figli di questi, oppure di impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio di ritorno, qualora trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza non sia pervenuta l'autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare alla propria sede.

5. In caso di malattia, il militare deve dare notizia al Comando di Presidio - o in assenza al Comando Carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova che adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al Comando od Ente dal quale il militare dipende.

6. Quando nel ritorno al Corpo il militare sia costretto a ritardare il viaggio da circostanze di forza maggiore, deve farne annotare i motivi sul foglio di licenza dall'Autorità militare che li ha constatati.

7. Nel caso che il militare durante la licenza non serbi decorosa condotta o allo scadere di essa ritardi la partenza, l'Autorità militare locale deve ordinargli di rientrare immediatamente al Corpo. Se responsabile di reato lo farà accompagnare o tradurre.

8. Il militare che non rientri dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni amministrative, penali e disciplinari previste dai relativi regolamenti e dal Codice Penale Militare.

9. Quando si siano determinate nella nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane e da turbare l'ordine publico, il militare in licenza ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Corpo.

10. Il militare in licenza, il quale comunque venga a conoscenza che nella località ove si trova è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'Autorità militare locale e, se di grado inferiore alla predetta Autorità, mettersi ai suoi ordini.

11. All'ordine di mobilitazione, il militare in licenza deve raggiungere immediatamente la propria destinazione, senza speciali ordini.